

SCHEMA RELAZIONE

Audizione Giuliana Merola Commissione Giustizia

Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6.9.11 n. 159

A pochi mesi dall'entrata in vigore del codice antimafia e della promulgazione dei regolamenti che hanno reso pienamente operativa l'Agenzia, sono stati individuati alcuni aspetti della normativa che potrebbero negativamente incidere sull'efficienza delle procedure, depotenziare l'azione di contrasto alla criminalità proprio in un periodo in cui le associazioni criminali tendono ad avere una dimensione transnazionale e, al contempo, incidere altresì sull'effettività delle garanzie alle parti e ai terzi, obiettivi questi chiaramente perseguiti dalla legge-delega 13 agosto 2010 n. 136.

In tale direzione si muove il decreto legislativo approvato dal Governo il 25 maggio 2012 che introduce disposizioni integrative o correttive al codice, prevedendo l'entrata in vigore immediata delle norme sulla documentazione antimafia (due mesi dopo la pubblicazione del decreto), estendendo il regime dei controlli da effettuarsi anche nei confronti:

- delle imprese straniere, prive di sede principale o secondaria in Italia,
- dei GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO,
- delle società concessionarie di giochi pubblici
- ampliando le fattispecie di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 91 c. 6) alle "violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" derivanti da appalti pubblici.

SONO ANCORA ESCLUSE LE FONDAZIONI ED I COMITATI (ART. 85)

Fondamentale la BANCA DATI NAZIONALE UNICA integrata tra tutte le amministrazioni pubbliche affinché possa operare in modo efficace il sistema delle verifiche antimafia.

AVUTO RIGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO (atto 483)

ASSISTENZA LEGALE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI art. 39

La previsione del parere sull'opportunità dell'assistenza da parte dell'Avvocato generale dello Stato all'A.G. nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, non tiene conto delle diverse fasi: se è vero che è sancito che l'Agenzia Nazionale ex art. 114, si fa assistere dall'Avvocatura

dello Stato, non va modificato l'art. 39 atteso che può essere lunga la fase per arrivare al decreto di primo grado o al termine dell'udienza preliminare e che, stante il disposto dell'art. 40, in tanto l'A.G. può stare in giudizio solo in quanto ha avuto l'autorizzazione del G.D.

Vi è già, quindi, un preventivo vaglio da parte dell'A.G. sull'opportunità di una causa ed appare inutile, dispendioso e farraginoso sovrapporre altra valutazione di opportunità, atteso che l'A.G. si avvarrebbe comunque di legale privato da pagare a carico della procedura.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA art. 84

La **COMUNICAZIONE ANTIMAFIA**, cioè l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, è prevista dall'art. 84.

Non è stato tuttavia modificato l'art. 84 comma 2 che, quindi, continua ad escludere dalla comunicazione antimafia proprio le misure di natura patrimoniale.

L'attuale art. 67 codice antimafia, corrispondente all'art. 10 L. 575/65, oggi abrogato, limita il suddetto divieto alle sole persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II **E CIOE' SOLO LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E NON ANCHE LE PATRIMONIALI (PREVISTE DAL TITOLO II).**

Viceversa la **INFORMAZIONE ANTIMAFIA** per la quale assume valenza ostativa anche il tentativo di infiltrazione mafiosa sembrerebbe prendere in considerazione anche le misure patrimoniali (art. 84 comma 4 lett. b)

Nel previgente sistema (art. 10 c. 2 L. 575/65) il "divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con opere di posa" operava di diritto con il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione", dovendosi intendere per tale sia le **misure di prevenzione patrimoniali** (che, prima della riforma del 2008 e 2009 presupponevano l'accertamento della pericolosità sociale) e si inserivano nel procedimento di prevenzione personale sia le misure atipiche, in particolare la **sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni ex art. 3 quater**, per 6 mesi, prorogabile di 6 mesi quando:

- ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche agevoli l'attività delle persone nei cui confronti è stata proposta o

applicata una misura di prevenzione (pericoli di infiltrazione) o che sono sottoposte a procedimento penale per 416 bis, 629, 630, 644, 648 bis e ter cp

- nei 15 gg antecedenti data di scadenza, o rinnovo misura, o revoca o confisca dei beni ex art. 3 quinquies dei beni che si ha motivo di ritenere siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;

Sarebbe opportuna una precisazione in tal senso per evitare problemi interpretativi.

Nulla è previsto, avuto riguardo alle certificazioni antimafia, per le aziende sottoposte a sospensione temporanea o sequestrate o confiscate definitivamente (in gestione all'Agencia Nazionale o dall'Amministratore Giudiziario sotto la direzione del Giudice delegato); vi è comunque un mancato raccordo con l'art. 67 comma 5 e 6 che prevede che il giudice possa escludere le decadenze ed i divieti.

Le informazioni supplementari o atipiche del prefetto sono venute meno di tal che il Prefetto dovrà concludere il procedimento per l'emissione della documentazione con un provvedimento di rilascio o con uno interdittivo.

La documentazione antimafia non è richiesta (art. 83 comma 3 lettera e) per i provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000: tale valore troppo è alto (si pensi ai contratti relativi al cemento, allo smaltimento dei rifiuti o al movimento terra) NON E' SPECIFICATO SE LA CIFRA E' AL NETTO DI IVA E SE SI APPLICA ANCHE AI CONTRATTI SEGRETI

SAREBBE IL CASO DI COORDINARE LE NORME CON QUELLE PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI: ATTUALMENTE LA P.A. DEVE REGISTRARE ALL'AUTORITA' DI VIGLIANZA TUTTI I CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI (SINO A € 20.000) O DI SERVIZI (€ 40.000) ED AVERE IL CIG (CODICE UNIVOCO DI CONTRATTO); FINO A € 40.000 SI PUO' PROCEDERE A TRATTATIVA PRIVATA E NON SI PAGA CONTRIBUTO

SI POTREBBE ABBASSARE LA SOGLIA DEI 150.000 euro e/o uniformarle a quelle previste dal Testo Unico sui contratti.

Peraltro l'art 91 fa riferimento a contratti il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie e cioè, se non erro, € 137.000

POTERI DI ACCESSO E DI ACCERTAMENTO PRESSO I CANTIERI DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 93, istituto introdotto con D.Lvo 490/94

Sono state emesse certificazioni interdittive a seguito di accessi che hanno portato a verificare:

- la presenza di ditte mai autorizzate;
- di fornitori non in regola
- di lavoratori in nero

I TAR stanno dando ragione alle Prefetture

Dagli accessi possono conseguire indagini di polizia tributaria ed antimafia, proprio con riferimento alla relazioni intrattenute con ditte sprovviste dei requisiti per la certificazione antimafia

Sarebbe quindi, forse, più opportuna una black list anziché una white list.

Altrettanto opportuna sarebbe l'emanazione, contestualmente o poco dopo l'emanazione del decreto legislativo, del regolamento previsto dall'art. 91 c. 7, adottato con decreto Ministero Interno, di concerto con Ministero Giustizia, Infrastrutture e sviluppo economico che deve individuare “le tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore di impiego e alle situazioni ambientali, E' SEMPRE OBBLIGATORIA L'ACQUISIZIONE DELLA documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67”: è stata solo ricopiata la legge delega (art. 2 comma 1 lettera f) né con l'attuale decreto si ovvia a tale carenza.

La competenza al rilascio della comunicazione è rimasta al prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti risiedono o hanno sede mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'art. 97 c. 1 debitamente autorizzati (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, camere commercio, industria artigianato, agricoltura, ordini professionali), consultazione, quindi, non effettuata dal prefetto.

Sarebbe comunque preferibile non dare rilievo alla sede legale (che può avere carattere fittizio o meramente formale) ma alla sede ove, concretamente, si svolge l'attività imprenditoriale o ove vi è concreta operatività

Art. 89: l'autocertificazione per i contratti e subcontratti dichiarati urgenti (fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione) presuppone fiducia nelle società che hanno stipulato i contratti in contrasto con lo spirito della documentazione antimafia.

Tuttavia se si vuole valorizzare il c.d. “codice antimafia” nell’ambito del contesto e della legislazione europea, atteso che il Parlamento Europeo, con risoluzione del 25.10.2011 e la Commissione Europea, con la direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione Europea del 12 marzo 2012, ha indicato quale modello proprio il sistema italiano, **devono essere modificate o riviste una serie di norme che rischiano di minare l’efficacia dell’intervento sui patrimoni illeciti.**

Vorrei solo evidenziare che nella **Risoluzione del Parlamento del 25.10.11** si dà atto che “è necessaria una normativa che **permetta, ad esempio, la cosiddetta confisca allargata e l’azione sui patrimoni intestati a prestanome... che il riutilizzo a scopi sociali dei beni confiscati** consente un approccio positivo alle strategie di contrasto, poiché il bene confiscato non viene più inteso solamente come una risorsa sottratta ad una organizzazione criminale ma rappresenta un fattore doppiamente costruttivo, sia per ciò che attiene alla prevenzione del crimine organizzato sia per il suo effetto promotore di sviluppo economico e sociale”.

La Commissione Europea, nel prendere atto dell’invito formulato dal Parlamento Europeo a presentare proposte legislative in materia di confisca, “in particolare norme per l’utilizzo efficace di strumenti quali la **confisca allargata e la confisca in assenza di condanna, norme che consentano la confisca di beni intestati a terzi e norme sull’attenuazione dell’onere della prova** in seguito alla condanna di una persona per reato grave per quanto concerne l’origine dei beni in suo possesso”, **ha adottato direttiva il 12.3 2012 su “norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale successiva confisca e alla confisca di beni in materia penale”**, dalla cui lettura si evince come la legislazione italiana sia all’avanguardia e costituisca punto di riferimento per una efficace attività di contrasto alle accumulazioni di redditi e patrimoni illeciti.

Dal confronto delle esperienze dei magistrati operanti in diversi territori nazionali (sezioni misure prevenzione dei Tribunale di Milano, Palermo, Roma, Napoli e, successivamente, Direzione nazionale Antimafia e Procure distrettuali Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Caltanissetta, Catania, Lecce, Messina, Torino) e dalla lettura delle norme orientata dai frutti di tali esperienze sono emersi alcuni profili che si ritengono critici e che possono essere frutto di approfondimento e studio, anche a seguito delle eventuali ulteriori verifiche applicative della normativa oramai vigente.

L’Osservatorio nazionale su confisca, amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende, di cui sono componente, ha tenuto conto del fatto che l’art.1 comma 5 della

l.n. 136/10, dopo avere conferito la delega, solo parzialmente esercitata dal Governo con il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha pure previsto che “entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo..., nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive** del decreto medesimo”.

Nello spirito di leale collaborazione istituzionale, si intendono segnalare nelle schede predisposte una serie di semplici proposte (23) correttive e integrative, in tutto compatibili con la legge delega, e che afferiscono a **profili di carattere strettamente tecnico e operativo; esse non comportano impegno di risorse economiche, sono formulate con lo spirito di semplificare passaggi procedurali che appaiono appesantiti da adempimenti non indispensabili o comunque diversamente eseguibili, vogliono impedire che l'intrecciarsi di attività giurisdizionali e di competenze concorrenti ostruisca la strada verso una corretta gestione dei beni in sequestro e, se non vi siano i presupposti per la restituzione, verso una “giusta” confisca ed un'utile destinazione.**

Tendono, insomma, a rendere più agevolmente e concretamente perseguibili gli obiettivi posti dal legislatore a fondamento del c.d. “piano straordinario antimafia”.

Nelle schede è stata formulata una proposta di modifica del testo vigente; le criticità che possono derivare dal testo vigente, l'opportunità della modifica proposta e infine la compatibilità della medesima con la legge delega.

Vorrei quindi parlare delle proposte, fermo restando che in futuro, ponendo problemi di delega, andrebbero modificate anche le norme sulla tutela dei terzi creditori; le proposte sono state presentate a Palermo il 18.2.2012 e consegnate al ministro Severino.

In tale fase, per le misure di prevenzione patrimoniali, si applicano tre legislazioni diverse:

- le patrimoniali pendenti alla data del 15.10.2011 sono regolate dalla L. 575/65, con gestione dei beni o delle aziende da parte dei Giudici Delegati fino alla definitività della confisca;
- per le patrimoniali successive al 15.10.2011 si applicano le norme del D.L.vo 159/2011 con gestione da parte dei Giudici Delegati “coadiuvati” dall'Agencia Nazionale e con i nuovi adempimenti, mutuati dalla legge fallimentare, in ordine alla verifica dei crediti dei terzi;
- i beni in sequestro a seguito di richieste patrimoniali depositate dopo il 15.3.2012 sono gestiti dal Giudice Delegato solo fino all'emissione del decreto di confisca di primo grado (subentrando nella gestione l'Agencia Nazionale) e, dopo tale fase, sono previsti una serie di rapporti con l'Agencia Nazionale ancora da valutare negli effetti pratici; si è infatti svolto un primo incontro con il rappresentante dell'Agencia nazionale, che ha aperto, da qualche mese, una sede secondaria a Milano, per valutarne la portata e gli effetti pratici.

Nei prossimi mesi dovranno essere valutate le modalità di fissazione e conduzione delle udienze di verifica dei crediti, con particolare riguardo all'accertamento della buona o mala fede dei creditori, della formazione del piano di riparto e della liquidazione dei beni, istituti introdotti dal citato decreto legislativo.

Si potrebbe in tale fase iniziare con interventi semplici e circoscritti, nel rispetto della legge delega, essendovi anomalie o errori evidenti, determinati forse da un mancato coordinamento:

- **si fa riferimento, all'art. 31 c. 3 (spese relative alle garanzie reali) all'articolo 39 disp. att. cpc, articolo abrogato nel 2002;**
- **l'art. 34 c. 7 (confisca disposta dopo il provvedimento temporaneo di amministrazione giudiziaria) nel ricalcare l'art. 3 quinquies L. 575/65 non ha tenuto conto che il comma 2 era stato dichiarato incostituzionale (Corte Cost. 18.10.95 n. 487) nella parte in cui non prevedeva la possibilità di impugnazione;**
- **termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca, possibile incostituzionalità per irragionevolezza e disparità di trattamento con tutte le altre misure cautelari reali, non soggette ad alcun termine ed in contrasto con gli obblighi assunti in sede europea (si potrebbe o eliminare il termine o prevedere possibilità di sospensione per il tempo necessario ad accertamenti peritali, spesso complessi, disposti per la ricostruzione dei patrimoni);**
- **esecuzione del sequestro ad opera della polizia giudiziaria e non dell'ufficiale giudiziario;**
- **compiti di proposta e coordinamento al Procuratore Nazionale Antimafia che potrà richiedere anche misure di prevenzione patrimoniale e non solo personale nell'ambito dei poteri di coordinamento che già ha ai sensi dell'art. 371 bis cpp**
- **partecipazione dei terzi al procedimento: non solo i titolari di diritti reali o personali di godimento ma anche di garanzia: non ha senso dover citare l'inquilino e non la banca (ipoteche), accertandone la buona o la mala fede; necessità di ripristinare l'intervento dei titolari di diritti reali di garanzia, ricopiando il comma 5 dell'art. 2 ter che prevedeva la citazione per gli immobili gravati da diritti reali di godimento o di garanzia dei terzi per l'accertamento di tali diritti nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione (introdotta dal DL 4.2.10 n. 4 conv L. 50/2010)**
- **compiti dell'Agenzia destinazione dei beni dopo la definitività della confisca; coadiuva il G.D. durante le fasi precedenti, a partire dal sequestro per le scarse risorse, umane e materiali, di cui dispone, più volte evidenziate dal Prefetto Caruso;**

- **unico giudice delegato anche per il penale in tutti i casi, soprattutto quelli ex art. 12 sexies diversi dall'art. 51 c. 3 bis cpp;**
- **la necessità che anche la revoca del sequestro disposta dalla Corte di Appello non sia esecutiva se impugnate dal P.M., come è previsto per i provvedimenti analoghi presi dal Tribunale;**
- **la necessità di prevedere che udienza di verifica dei crediti sia dopo l'emissione del decreto di confisca e non "anche prima del decreto di confisca";**
- **la necessità che anche la revoca del sequestro disposta dalla Corte di Appello non sia esecutiva se impugnate dal P.M., come è previsto per i provvedimenti analoghi presi dal Tribunale;**
-

Nulla viene detto rispetto ai gravi e plurimi provvedimenti ablatori connessi a reati per i quali l'Agenzia sembrerebbe non avere alcuna competenza e cioè i reati indicati nell'art. 12 sexies L. 356/92 (artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325-bis, 629, 644, 644-bis, 648, 648-bis CP, art. 12-quinquies l. 356/1992 e art. 73 TUSTUP) diversi da quelli di cui all'art. 51 co. 3-bis CPP (art. 416 co. 6, art. 416 per commettere delitti ex artt. 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis e 630 CP, artt. 74 e 291-quater TUDOG, art. 260 d.lgs. 152/2006), soprattutto in considerazione del fatto che l'art. 12-sexies d.l. 306/1992 rinvia, per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati, alle norme della l. 575/1965, oggi abrogata.

Per i reati indicati nell'art. 12 sexies, sopraelencati, l'Agenzia non ha alcun compito, come desumibile dall'art. 110; ugualmente non ha alcun compito in tutti gli altri casi di sequestro e confisca penale, non essendo state armonizzate le relative norme

Per le aziende non vi è alcuna previsione per salvaguardare l'attività aziendale e l'occupazione, ad esempio agevolazioni fiscali nella fase della regolarizzazione di eventuale lavoro nero, la creazione di un fondo di garanzia, potenziamento eventuale della cassa integrazione o protocolli con i sindacati, accesso non dico facilitato al credito ma, almeno la non immediata chiusura dei rubinetti da parte delle banche fino alla redazione di un programma di gestione dell'impresa (come richiesto anche dal parere approvato dalla commissione giustizia al punto 57 dove si sottolinea altresì la necessità di estendere ai procedimenti di prevenzione patrimoniali la disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi di cui all'art. 132 bis disp. att. cpp e la trattazione da parte di collegi o sezioni specializzate)

Sempre nel parere la Commissione Giustizia richiedeva che i titolari di diritti reali di garanzia dimostrassero buona fede ed inconsapevole affidamento; “per gli istituti di credito ... si potrebbero utilizzare criteri più facilmente accertabili,, quali ad esempio l’onere di provare il rispetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del D.L.vo 231/07 e della L. 197/91 in materia di antiriciclaggio.”

Va ricordato che dall’art. 9 D.L.vo 231/07 si evince la possibilità di comunicare alla UIF (unità di informazione finanziaria presso la Banca di Italia) il decreto con cui viene respinta la domanda di accertamento della buona fede affinché vengano esercitati poteri di vigilanza per l’antiriciclaggio.

1) PROPOSTE MERAMENTE CORRETTIVE E DI RAZIONALIZZAZIONE per una maggior chiarezza e coerenza dell’impianto normativo

n. 4 con soppressione delle parole “quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione” stante l’autonomia della patrimoniale rispetto alla personale e aggiunta la necessità di effettuare le conseguenti trascrizioni per ovviare a difficoltà riscontrate nella prassi (art. 20 c. 2 e

n. 11 spese relative alle garanzie reali (sostitutive del deposito della cauzione) anticipate in base ad una norma art. 39 disp. Att. Cpc abrogata dal Dlgs 113/2002 (art. 31 c3)

n. 12 sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni (ora amministrazione giudiziaria) seguita dalla confisca (art. 34 c.7) : espressa previsione di impugnazione, stante la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 487 del 1995)

n. 17 : restituzione per equivalente sempre a carico del FUG anche quando il bene sia stato assegnato per finalità sociali (e non solo istituzionali) e non a carico degli enti assegnatari (comuni- patto di stabilità) art. 46 c. 2

n. 18 regime fiscale reddito “determinato ai fini fiscali” e non, come ora “tassato” art. 51 c. 2

2) PROPOSTE INTEGRATIVE PER RAFFORZARE LE GARANZIE DEI PREVENUTI O LA TUTELA DEI TERZI

n. 2: contenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 7 comma 2)

nn. 6 e 19 intervento dei terzi titolari di diritti reali di garanzia, come già previsto dall'art. 2 ter c. 5 L. 575/65 (come modificato dalla L. 50/10): per i beni immobili sequestrati in quota indivisa o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione; ma vi è rinvio al titolo IV (artt. 23 comma 4 e 55 c. 3)

n. 20 fissazione dell'udienza di verifica dei crediti da effettuarsi dopo l'emissione del decreto di confisca (e non anche prima della confisca) art. 57 c. 2

3) PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA

n. 5 (art. 21 c. 2) : il giudice delegato e non il tribunale ordina lo sgombero

n. 9 revocazione della confisca (art. 28 c. 4) se vi è revocazione è la stessa corte di appello a provvedere alla restituzione anche per equivalente senza trasmettere al tribunale

n. 22 dichiarazione di fallimento successiva al sequestro (art. 63 c. 5) verifica sulla buona fede dei creditori non al GD fallimentare ma dal GD prevenzione

4) PROPOSTE INNOVATIVE O AVENTI PRATICA INCIDENZA

n. 1 e 3 (art. 5 c. 1 e 17) proposta della DNA nell'ambito e nelle funzioni tipiche di coordinamento ex art. 371 bis cp)

n. 7 termini di efficacia del provvedimento sequestro (art. 24 c. 2)

n. 8 termini di efficacia e possibilità di impugnare la revoca del sequestro (art. 27)

n. 10 stesso ed unico giudice delegato anche nel penale (GIP) art. 30 c. 1

(ora con i regolamenti la situazione è mutata solo fino al termine udienza preliminare); conflitto competenza corte appello e gip milano

n. 14 e n. 16 Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. (art. 38 c. 3; art. 44; art. 112)

n. 21 liquidazione dei beni (art. 60 c. 1) : l'A.G. non effettua la liquidazione, ma provvede alla liquidazione; sono esclusi i beni culturali o dichiarati di interesse pubblico

n. 23 disciplina transitoria art. 117

RAPPORTI CON IL FUG è stato cancellato il fondo (previsto dall'art. 2 duodecies) istituito presso la prefettura e che ora potrebbe essere istituito presso l'Agenzia per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di progetti per la gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati che potrebbe essere alimentato con i proventi derivanti da una gestione dei beni confiscati o dalle somme sequestrate

Giuliana Merola